



Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1161 DEL 19/08/2021

Proposta di determina Nr. 1358 del 19/08/2021

OGGETTO: SETTORE 3.10. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLOPEDONALI - POLITICHE COMUNITARIE.
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.
ATTUAZIONE SUB-COMPARTO IN LUNGOMARE TRIESTE. DITTA:
TACCONELLI PASQUALE.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
PARERE RESO IN QUALITÀ DI AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;

- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 28694 del 28/07/2021, acquisita al protocollo provinciale in data 28/07/2021 al n. 15694, inviata dal Dirigente Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi, con allegata la documentazione tecnica riferita alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. per l'attuazione di un sub-comparto in Lungomare Trieste;

VISTO il Rapporto Preliminare nel quale si individua, tra le Autorità con Competenza Ambientale interessate alla procedura, la Provincia di Teramo;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO, come riportato nella "Relazione tecnica" allegata alla pratica, che il sig. Pasquale Tacconelli è proprietario di un appezzamento di terreno sito nel comune di Roseto degli Abruzzi alla Via Lungomare Trieste, distinto in Catasto Terreni al foglio n.55 particella n.33, destinato, secondo il vigente P.R.G. del comune di Roseto degli Abruzzi, per la gran parte a Zona B – Sottozona B-5 Zona a case isolate e turistico alberghiera a conduzione familiare, mentre per piccola restante parte a strada di P.R.G e fascia di allargamento lungomare. L'area benché situata in zona urbanizzata, è ricompresa all'interno di un ampio comparto di Tipo 1 (art.17 N.T.A. – Comparto a progettazione unitaria) dove ogni intervento é subordinato al ricorso di un piano di lottizzazione privato di cui all'art. 23 L.R. 18/83, rispettando l'ubicazione della viabilità e dei parcheggi e la quantità degli altri spazi pubblici previsti, all'interno delle singole perimetrazioni, degli elaborati del P.R.G. Nel caso di una eccessiva polverizzazione delle proprietà interessate, è facoltà del Consiglio Comunale, ferma restante l'equa ripartizione degli oneri e benefici, individuare sub-comparti nell'ambito dei comparti previsti nelle tavole di P.R.G. Con la presente lottizzazione si intende attuare la parte di comparto nella piena disponibilità del sig. Tacconelli, così come autorizzato da codesto Ente con l'approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 51 del 02/03/2021 non essendo riuscito, il proprietario, malgrado le missive documentate agli atti dell'Ente la disponibilità degli altri aventi titolo ad attuare il sub-comparto. L'area ha una estensione complessiva di mq. 2.495 di cui mq. 1.690 a destinazione B5, mq. 365 a viabilità di P.R.G. e mq. 440 per allargamento del lungomare. La proposta di attuazione del sub-comparto riguarda unicamente la possibilità di realizzare le previsioni urbanistiche sull'area di proprietà senza alcuna modifica della destinazione, degli indici, dei parametri e del disegno dettati dal vigente P.R.G.;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 17130 del 19/08/2021 nella quale si evidenzia che:

- l'area di intervento è classificata dal vigente P.T.C.P. quale Zona B.3 "Insediamenti recenti in via di consolidamento" che sono *"caratterizzati da tessuti urbani esistenti a debole complessità funzionale quasi esclusivamente residenziali o da nuovi insediamenti in corso di attuazione, in sede di pianificazione comunale vanno individuati e rafforzati gli elementi di struttura urbana esistenti e va completata la dotazione di servizi puntuali e di relazione. Dovranno inoltre essere perseguite l'integrazione delle destinazioni d'uso, in particolare per quanto riguarda i settori a contatto con gli assi di penetrazione urbana, e l'incentivazione delle occasioni di diversificazione ed integrazione funzionale"*;

- nel "Rapporto Preliminare" viene realizzata una "Analisi del contesto" attraverso la "Descrizione del quadro conoscitivo iniziale" relativa alla popolazione, alla struttura produttiva, alla struttura urbanistico-edilizia, al sistema costiero, allo stato dell'ambiente, all'aria e ai cambiamenti climatici, all'acqua, alle acque di balneazione fino ad arrivare ad una "Sintesi degli elementi di criticità/sensibilità" riconducibili ai seguenti aspetti:

o Elementi di criticità:

o Presenza nelle vicinanze di un'area industriale parzialmente dismessa;

o Traffico veicolare intenso;

o Elementi di sensibilità:

o Ampi spazi destinati a verde pubblico e una rete sviluppata di comunicazioni.

- nel "Rapporto Preliminare" vengono anche esaminati gli effetti della realizzazione del sub-comparto rispetto alla:

- "Classificazione acustica e limiti di rumore" (*"Le misurazioni acustiche eseguite sulla particella in oggetto hanno confermato la piena conformità non solamente ai limiti di immissione ma anche ai valori limiti di qualità vigenti dettati per l'area in questione dal piano di*

classificazione acustica vigente. Sulla base dei dati acquisiti con rilievi fonometrici, dei dati progettuali forniti dal committente e sopra descritti si può affermare che l'approvazione del progetto di attuazione di un sub-comparto ... sarà pienamente compatibile con la realtà acustica del luogo e che le nuove scelte urbanistiche risultano pienamente compatibili con il piano di classificazione acustica vigente sul territorio di Roseto degli Abruzzi e che il suddetto non necessita di alcun adeguamento")

- *"Nuove opere in prossimità del demanio marittimo" ("anche se l'intervento edilizio (realizzazione fabbricato) avviene oltre i trenta metri dal demanio marittimo e l'area edificabile in parola ha già avuto il parere dell'autorità marittima in fase di approvazione del vigente P.R.G si è inteso sottoporre l'intervento anche all'attenzione dell' Agenzia del Demanio e dell'Agenzia delle Dogane, per quelle opere minori come pavimentazioni e recinzioni che si andranno a realizzare nell'ambito dei trenta metri")*
- *"Coerenza della "Sub-comparto" con la pianificazione sovraordinata e non" ("Dalla lettura fatta sulla pianificazione sovraordinata e non, si evince che il Progetto di sub-comparto attuato tramite PdL risulta coerente con quanto da essa previsto. Tale piano infatti rispetta a pieno quanto previsto per il proprio territorio dalla pianificazione sovraordinata vigente; inoltre non è sottoposto a particolare regime vincolistico: in tale area non sono presenti né SIC e ZPS né Vincolo Idrogeologico, ma solo il vincolo ambientale");*

- il "Rapporto preliminare" chiude con il paragrafo "Valutazione di compatibilità" in cui si afferma *"che il suddetto sub-comparto non determina impatti significativi negativi sul territorio, essendo rivolta alla riqualificazione e miglioramento ambientale delle aree urbane in cui ricade".* Considerato, inoltre, che il progetto di sub-comparto non interessa aree sottoposte a vincolo di cui al vigente P.A.I. né a vincolo di cui al vigente P.S.D.A., non interessa aree SIC o ZPS, pur ricadendo in Zona A1c2 del P.R.P. viene applicato l'art. 18 delle N.T.C. che fa salve le disposizioni riportate dal P.R.G., è posto oltre i trenta metri dalla linea demaniale almeno per i fabbricati erigendi, il Rapporto stesso chiude nel seguente modo: *"Tutto ciò premesso, per il Progetto di sub – comparto art. 17 N.T.A. Lungomare Trieste "Tacconelli" si propone la sua non assoggettabilità a V.A.S.";*

RITENUTO che, per la tipologia di proposta formulata (attuazione di un sub-comparto di limitata dimensione rispetto all'intero comparto ma nel rispetto di indici, parametri, disegno e destinazioni di Piano), il Rapporto preliminare abbia adeguatamente illustrato e analizzato lo stato attuale dei luoghi, i rapporti dell'area con il contesto e con la strumentazione urbanistica vigente, le possibili criticità e i presumibili impatti del progetto sull'ambiente;

EVIDENZIATO che sarà, comunque, necessario verificare la compatibilità del piano con le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, apposito procedimento;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPIT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015,

essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n. 40 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione (artt. 170E 174 TUEL)";
- la Delibera di Consiglio n. 41 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL";
- la Delibera di Consiglio n. 45 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL), variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L). Provvedimenti";

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. 17130 del 19/08/2021, parere di non assoggettabilità a V.A.S. relativamente all'attuazione del sub-comparto in Lungomare Trieste di proprietà della Ditta Tacconelli Pasquale nel Comune di Roseto degli Abruzzi, ritenendo che, per la tipologia di proposta formulata (attuazione di un sub-comparto di limitata dimensione rispetto all'intero comparto ma nel rispetto di indici, parametri, disegno e destinazioni di Piano), il suddetto sub-comparto non determina impatti significativi negativi sul territorio e sull'ambiente.

RACCOMANDARE, comunque:

- di limitare il più possibile la impermeabilizzazione dei suoli utilizzando pavimentazioni permeabili in particolare per le aree destinate a parcheggio e nella viabilità interna;
- per l'illuminazione di predisporre sistemi illuminanti esterni compatibili con le previsioni e prescrizioni di cui alla L.R. 3 marzo 2005, n. 12;
- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.).

FARE SALVO, comunque, il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 L.R. 18/1983, di competenza di questo Ente.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco